



Prefettura di Milano

Milano, 16 dicembre 2014

Prot. n. 12b2/2014-022634 Gab

Trasmissione via mail

Spett.le

Sig. Presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Roma

OGGETTO: Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24-6-2014.
Provvedimento di applicazione delle misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'Impresa G.I.M.A.CO. Srl relativamente ad uno degli appalti afferenti l'opera "essenziale Expo" "Le Vie d'Acqua", in particolare, quello relativo agli "interventi di ristrutturazione e nuova costruzione per la riqualificazione dell'ambito darsena in Milano", ai sensi dell'art. 32 c. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114.

In relazione all'oggetto, si trasmette il decreto, adottato in data odierna, con il quale sono state disposte, nei confronti dell'Impresa G.I.M.A.CO. Srl., le misure ai sensi dell'art. 32 c. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, relativamente ad uno degli appalti afferenti l'opera "essenziale Expo" "Le Vie d'Acqua", in particolare, quello relativo agli "interventi di ristrutturazione e nuova costruzione per la riqualificazione dell'ambito darsena in Milano".

PREFETTURA DI MILANO CENTRO TLC
16 DIC. 2014
ORE PROT. N.

Il PREFETTO
(Firma)



Al Prefetto di Milano

Prot. fasc. 12B2-2014/-022634

Milano, 16 dicembre 2014

PREMESSO che:

- lo scorso 25 giugno u.s. è entrato in vigore il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno c.a., con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche, e il 19 agosto u.s. è entrata in vigore la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, che ha convertito, con modificazioni, il citato Decreto Legge;

- con le nuove norme, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcune imprese operanti nell'ambito dei lavori Expo, è stata istituita un'Unità Operativa Speciale per l'Expo, che supporterà il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, nello svolgimento dei *"... compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015 ..."*;

- il Decreto Legge, oggi convertito con modificazioni nella citata Legge n. 114/2014, inoltre, ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, *"... ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali ..."*¹;

- in tali casi il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di adottare le misure per la straordinaria e

¹ Cfr. art. 32, comma 1 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: *"... Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante ..."*.



Il Prefetto di Milano

temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

- le medesime misure sopra descritte si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione interdittiva antimafia e "... sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici ...";

- in tale ultimo caso, "... le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC ..."²;

VISTI:

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa³;

- la Circolare del Ministero dell'Interno del 26 novembre u.s., con la quale sono state fornite le prime indicazioni interpretative in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 153/2014 ad oggetto "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"⁴;

² Cfr., art. 32, comma 10 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: "... Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC..."

³ Cfr., Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio c.a.

⁴ Cfr., Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto "Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

*Il Prefetto di Milano*

DATO ATTO che, nell'ambito dell'azione di controllo antimafia effettuata sugli interventi e sulle opere essenziali e connesse Expo, questa Prefettura ha attivato una complessa e articolata attività di "analisi di sistema", a più ampio raggio, come risultante da una lettura incrociata degli elementi informativi resi disponibili dalle banche dati in uso all'Ufficio, e ha proceduto, lo scorso 1 dicembre u.s., a emettere due provvedimenti di informazione interdittiva antimafia, nei confronti dell'impresa GL.MA.CO. Costruzioni SrL, affidataria, quale mandataria, del RTI aggiudicatario, da parte della Società Expo 2015 SpA e della Provincia di Milano, rispettivamente, di uno degli appalti afferenti l'opera "essenziale Expo" "Le Vie d'Acqua", in particolare, quello relativo agli "interventi di ristrutturazione e nuova costruzione per la riqualificazione dell'ambito darsena in Milano" (di seguito c.d. "Vie d'Acqua Darsena") del valore di € 10.033.500,00, e dell'opera "connessa" Expo di "interconnessione nord-sud tra la S.S. 11 a Cascina Merlata e l'autostrada A4 "Torino Milano" (di seguito c.d. "Stralcio Gamma"), di importo pari a € 21.460.894, 63;

ATTESO che, nell'ambito degli appalti connessi alla realizzazione dell'Esposizione Universale affidati dalla società Expo 2015 SpA, l'appalto delle c.d. "Vie d'Acqua Darsena", è stato aggiudicato all'impresa sopra indicata in qualità di mandataria del RTI, costituito dall'Impresa GL.MA.CO. Costruzioni SrL (in qualità di mandataria), dall'impresa Engeco SrL⁵ (mandante), e dall'impresa Cav. Emilio Giovetti SrL⁶ (mandante);

PRESO ATTO che in esecuzione di quanto previsto dall'art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159/2013, come aggiunto dall'art. 3, comma 2, punto 2), del D.Lgs. n. 153/2014, la suddetta informazione antimafia interdittiva, emessa lo scorso 1 dicembre u.s., ai sensi dell'art. 84 co. 4 e 91 del D.Lgs 159/2011, è stata comunicata:

- per estratto, alla società Expo 2015 SpA, con nota n. 94109 in pari data, richiedendo, al contempo, alla stessa di comunicare, entro 48 ore, l'eventuale sussistenza degli elementi previsti

159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

⁵ Con sede in Milano, Via Medici n.6.

⁶ Con sede in San Donino (MO) Via Vignolese n.1629.



Al Prefetto di Milano

dalla Legge, al fine di consentire a questo Ufficio la valutazione ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, come convertito nella Legge n. 114 dell'11 agosto 2014⁷;

- alla società GLMA.CO. Costruzioni SrL, per estratto con nota n. 94136 in pari data, e in versione integrale, opportunamente omissata nelle parti coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata, a seguito dell'autorizzazione all'ostensibilità delle informazioni ivi contenute, da parte dei competenti Organi di polizia, con nota del 5 dicembre c.a.⁸;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- coerentemente con quanto precisato dalla suddetta Circolare ministeriale del 26 novembre u.s., al fine "... di assicurare il necessario raccordo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione ...", di tutto quanto sopra è stata data comunicazione al Presidente dell'ANAC, informandolo che, dalle prime relazioni intercorse per le vie brevi con i referenti dei soggetti attuatori delle predette opere, sarebbe emersa la sussistenza degli elementi previsti dalla Legge per l'applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui trattasi, relativamente agli appalti in questione, e che, qualora gli stessi fossero stati forniti e confermati, si sarebbe proceduto alla valutazione dei presupposti indicati dalla Legge;

- in data 4 dicembre u.s. è pervenuta apposita nota, con la quale il Presidente dell'ANAC ha prestato il proprio apporto collaborativo al procedimento in atto, proponendo una propria valutazione ai fini dell'applicazione delle misure previste dal citato art. 32, e, in particolare, proponendo l'applicazione della più grave misura prevista dall'art. 32, comma 1, lettera b) del predetto DL;

RITENUTO, ai fini di cui sopra, di dover preventivamente procedere alla verifica e all'accertamento dei presupposti indicati al comma 10 del predetto art. 32, sotto i profili soggettivi ed oggettivi dell'ambito di applicazione della norma;

⁷ Cfr., nota n. 94136 dell'1 dicembre 2014.

⁸ Cfr., nota n. 12B7/2008-010953 del 5 dicembre 2014.



Il Prefetto di Milano

RITENUTA sussistente la propria competenza a provvedere in merito, sia sotto il profilo della competenza *ex lege* attribuita allo scrivente, sulle opere Expo, dall'art. 3 quinquies, del DL n. 135/2009, convertito in Legge n. 166/2009, sia sotto il profilo della competenza territoriale in relazione al luogo ove ha sede la stazione appaltante e ha luogo l'esecuzione del contratto in questione, giusto il disposto previsto dal comma 1 del citato art. 32, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

DATO ATTO, sotto un profilo oggettivo, che l'attivazione delle misure di gestione previste dal citato art. 32, comma 10 è possibile qualora “ ... sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici ...”⁹;

CONSIDERATO che, di seguito a quanto richiesto alla Società Expo 2015 SpA con la citata nota del 1 dicembre 2014, la stessa ha trasmesso, con nota del 4 dicembre 2014, pervenuta in data 5 dicembre u.s., le risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Responsabile dei Lavori e dalla Direzione Lavori¹⁰;

DATO ATTO che, sotto il profilo dell'“... l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali ...”, la Società Expo 2015 SpA ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti dall'art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ai fini dell'applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa GLMA.CO. SrL, per i seguenti motivi, meglio precisati nella relazione a firma del Responsabile del Procedimento e della Direzione Lavori, dalla quale risulta che:

- l'impresa GLMA.CO. Costruzioni SrL, nella sua qualità di mandataria, possiede una partecipazione al RTI pari al 73,5%; le restanti quote al predetto RTI sono rappresentate da una

⁹ Cfr., art. 32, comma 10 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, cit.

¹⁰ Cfr., nota della Società Expo 2015 SpA n. 802/U/2014 del 4 dicembre 2014.



Il Prefetto di Milano

partecipazione pari al 20% assunta dalla società Engeco SrL, e pari al 6,50% da parte dell'impresa Cav. Emilio Giovetti SrL;

- il RTI in questione rappresenta un RTI, disciplinato dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, nel quale i requisiti di qualificazione tecnici e finanziari per i lavori appartenenti alla categoria prevalente OG1 e OG 11 sono posseduti dall'impresa mandataria, e, quindi, dall'impresa GLMA.CO.;

- l'importo complessivo del contratto di appalto è ora pari a € 12.581.274,98, a seguito dell'approvazione dell'Atto di Sottomissione n. 1 e 2 e dell'Atto Aggiuntivo n. 1;

- nonostante i molteplici imprevisti verificatisi fino ad ora e meglio riportati nella documentazione tecnica fornita dalla Direzione Lavori e agli atti dell'Ente¹¹, tutte le opere oggetto di scadenza intermedia, in particolare, il nuovo mercato comunale, l'edificio stalli per i commercianti esterni, e l'edificio magazzini - cabina elettrica - locale contatori, sono state ultimate secondo il cronoprogramma contrattuale, e sono state oggetto di una consegna provvisoria; attualmente lo stato avanzamento lavori complessivo risulta pari al 67%;

- una eventuale risoluzione contrattuale, che conseguirebbe *ex lege* in seguito all'adozione dell'informazione interdittiva antimafia e in mancanza di adozione delle misure previste dall'art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014, comporterebbe inevitabilmente una interruzione dei lavori, oltretutto di difficile quantificazione, essendo molte di queste contabilizzate a corpo;

- allo stesso modo, una eventuale sospensione dei lavori comporterebbe il non rispetto dei tempi preventivati, essendo gli stessi legati a un cronoprogramma molto serrato e alla necessità di un coordinamento con molteplici soggetti, tra i quali i gestori dei sottoservizi, che non può assolutamente essere modificato; la stessa comporterebbe, inoltre, ritardi nella ripresa dei servizi di trasporto pubblico locale, con conseguente permanenza di viabilità veicolare provvisoria, forti disagi agli utenti e alla cittadinanza per malfunzionamento dei pubblici servizi, oltre che la necessità di realizzare opere temporanee e provvisorie per la messa in sicurezza della sponda del Ticinello, lato Via Gorizia;

- l'impresa, infine, ha mostrato, fino ad ora, massima collaborazione con la Direzione Lavori, l'appaltatore e i sub-appaltatori di Enti terzi operanti nel cantiere, impiegando risorse adeguate, in

¹¹ Cfr., nota del Comune di Milano, a firma del Direttore dei Lavori n. VDA 05DAR/20141203/DL/E-01 del 3 dicembre 2014.



Il Prefetto di Milano

termini di uomini e mezzi, ponendosi anche in modo propositivo nella risoluzione delle varie problematiche, anche al fine di rispettare le scadenze contrattuali, e non iscrivendo alcuna riserva sul registro di contabilità¹²;

DATO ATTO, inoltre, che, sotto il profilo dell'“... l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione ... per la salvaguardia dei livelli occupazionali ...”, la Società Expo 2015 SpA ha ritenuto sussistenti i predetti elementi richiesti dall'art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ai fini dell'applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa GL.MA.CO. Srl, avendo la stessa impiegato un rilevante numero di manodopera propria, come, a titolo meramente esemplificativo, nella settimana dal 24 novembre c.a. al 1 dicembre c.a., risultano essere state impiegate 37 unità di personale proprio, su un totale di 49 persone presenti in cantiere, e 11 mezzi dell'impresa GL.MA.CO., su un totale di 32 mezzi presenti in cantiere nella predetta settimana;

CONSIDERATO, infine, che l'attivazione delle misure di applicazione delle misure di gestione ex art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, nei confronti dell'impresa GL.MA.CO. Costruzioni Srl, in relazione a entrambi gli appalti dei quali la predetta impresa è aggiudicataria, in RTI, come meglio richiamati in premessa e nell'informazione interdittiva antimafia del 1 dicembre u.s., è stata preceduta dalla comunicazione all'interessata dell'avvio del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990, stante la natura cogente della norma e la sua incidenza così invasiva nella sfera dell'autonomia privata e di impresa;

CONFERMATA, quindi, innanzitutto, alla luce di tutto quanto sopra, la sussistenza dei presupposti indicati dal comma 10 dell'art. 32 del predetto DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

ATTESO che, in tale fase partecipativa al procedimento, l'impresa GL.MA.CO. Costruzioni Srl ha evidenziato:

¹² Cfr., nota della Società Expo 2015 SpA n. 802/U/2014 del 4 dicembre 2014, cit.



Il Prefetto di Milano

- la piena disponibilità "... ad adottare ogni opportuna misura atta a garantire la massima trasparenza e la piena possibilità di controllo delle decisioni societarie, anche tramite il rinnovo degli organi sociali";

- "... subordinatamente, nulla intende opporre all'eventuale commissariamento degli appalti in essere con EXPO e Provincia di Milano, che si pone - attualmente - quale unica alternativa utile al perseguimento dei superiori ed indifferibili interessi pubblici alla cui soddisfazione le opere sono finalizzate, non apparendo in alcun modo possibile il subentro di altra impresa, a ciò ostandovi - rispetto alle improrogabili scadenze di consegna dei lavori - i lunghi tempi tecnici necessari per il nuovo cantieramento"¹³;

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Presidente dell'ANAC, di quanto espresso nelle controdeduzioni presentate dalla Società, e nella documentazione tecnica prodotta dalla Società Expo 2015 SpA ed esaminato quanto in esse contenuto;

VISTO l'art. 3 quinquies del D.L. n. 135/2009, in forza del quale al Prefetto della provincia di Milano è stato affidato, in particolare per quanto concerne l'Expo, il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, attribuendogli competenze speciali e derogatorie rispetto a tutta la filiera delle imprese operanti nell'Expo, assoggettate a procedure più stringenti di controllo, indipendentemente dalla sede legale della società e dall'importo del contratto;

DATO ATTO che le innovative misure previste dalla novella governativa, ora recepita in Legge, devono essere attivate dal Prefetto, di sua iniziativa, e previa valutazione della sussistenza dei presupposti previsti dal citato art. 32, comma 10, meglio sopra precisati;

CONSIDERATO, al riguardo, che, come ampiamente documentato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttori dei Lavori dell'appalto in questione, e confermato dalla stessa impresa GLMA.CO. Srl, in sede di partecipazione al procedimento, la risoluzione del contratto



Il Prefetto di Milano

comporterebbe l'interruzione dei lavori per impossibilità tecnica e giuridica, conseguente alla mancanza dei requisiti di qualificazione SOA in capo alle imprese mandanti, con necessità di sostituire l'impresa GLMA.CO. SrL, mandataria del RTI aggiudicatario del predetto appalto, con altra impresa in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e in grado di proseguire nei lavori, senza soluzione di continuità, e previa disponibilità immediata di adeguate risorse strumentali e personali, e stante l'inoltrato stato di avanzamento lavori, con consegna parziale già effettuata di parte delle opere;

CONSIDERATO, inoltre, che anche un'eventuale sospensione dei lavori creerebbe disagi alla regolare prosecuzione dei lavori, sotto il profilo del rispetto del cronoprogramma preventivato e dei disservizi che si produrrebbero nei confronti dell'utenza, del traffico veicolare, del sistema del trasporto pubblico locale e di quello dei pubblici servizi;

VALUTATA, pertanto, la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 32, comma 10 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, e la fondatezza della proposta formulata dal Presidente dell'ANAC, quale mero apporto collaborativo al procedimento in questione, di adozione delle più gravi misure previste dal comma 1, lett. b) del predetto art. 32, per i seguenti motivi:

- l'appalto in questione risulta strettamente funzionale ad assicurare il pieno godimento di servizi pubblici da parte della cittadinanza milanese, sotto il profilo della viabilità e del traffico veicolare, degli spazi e dei servizi di pubblica fruizione, quali il mercato comunale, gli esercizi pubblici e gli spazi a verde, pedonali e di arredo urbano previsti dal progetto;

- la salvaguardia di tali interessi, unitamente a quelli inerenti l'interesse pubblico di tutela della legalità e di prevenzione dai tentativi di infiltrazione mafiosa, richiede l'attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'appalto previste dal predetto comma 1, lett. b), al fine di garantire un presidio e un monitoraggio costante per tutto il perdurare dell'appalto, teso ad assicurare che lo stesso prosegua regolarmente, nel rispetto dei tempi preventivati, e al riparo da qualsiasi tentativo di condizionamento criminale;

¹³ Cfr., nota dell'impresa GLMA.CO. Costruzioni SrL del 9 dicembre 2014.



Al Prefetto di Milano

VISTI i riscontri e le motivazioni addotte a fondamento del provvedimento di informazione interdittiva antimafia adottato nei confronti dell'impresa GL.MA.CO. SrL lo scorso 1 dicembre c.a., qui intesi come integralmente riportati e trascritti;

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2, nelle parti compatibili ed applicabili, e dal comma 10 dell'art. 32 del DL n. 90/2014, come convertito nella Legge n. 114/2014;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa Costruzioni GL.MA.CO. SrL, procedendo alla nomina di uno o più amministratori cui vengano attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto in questione relativo alle c.d. "Vie d'Acqua Darsena", dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, " ... *gli amministratori ... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura ...*"¹⁴;

RITENUTO di procedere alla nomina di due amministratori, giusto il disposto del comma 2 dell'art. 32 DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, alla luce della positiva esperienza già maturata nell'ambito del trascorso periodo di applicazione delle medesime misure di straordinaria e temporanea gestione applicate all'Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA per l'appalto delle c.d. "Architetture di Servizio", e delle c.d. "Vie d'Acqua Sud", che hanno evidenziato, nel corso del commissariamento, la necessità di approfondire, oltre agli aspetti esecutivi e gestionali dell'appalto, anche gli aspetti di natura economico-finanziaria-bilancistica, alla luce:

- di quanto previsto dall'art. 32, comma 7 del DL 90/2014¹⁵, convertito in Legge n. 114/2014 con particolare riferimento a quanto di seguito indicato: "...l'utile d'impresa derivante

¹⁴ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.

¹⁵ Cfr., art. 32, comma 7 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: " ... *Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ...*".



Il Prefetto di Milano

dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo...";

- della possibilità di verificare le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, che, tra le altre cose, individua con le misure di gestione in questione l'attivazione di una " ... forma di gestione separata e "a tempo" di un segmento dell'impresa, ... le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento - si pensi ad esempio a quelli regolati dall'art. 2447-bis c.c. - che consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare ..."¹⁶;

RITENUTO, al contempo, di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013¹⁷, nelle more dell'approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 8 del suddetto D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013¹⁸ e della definizione delle relative tabelle;

INTERPELLATI, all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio:

- il Prof. Umberto Bertelè, Ordinario di strategia e sistemi di pianificazione e Presidente onorario del MIP al Politecnico di Milano;
- il Prof. Sergio Beretta, i quali hanno manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del DL in questione, convertito nella Legge n. 114/2014, e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'appalto delle c.d. "Vie d'Acqua Darsena", come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

DATO ATTO che il Prof. Umberto Bertelè:

- è Professore di strategia e sistemi di pianificazione e Presidente onorario del MIP al Politecnico di Milano;
- è stato tra i fondatori del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale;

¹⁶ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.

¹⁷ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.

¹⁸ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.



Il Prefetto di Milano

- è stato docente presso l'Università Cattolica e l'Università Bocconi di Milano;
- è socio dell'Associazione italiana di Ingegneria Gestionale, che ha contribuito a fondare, della Società degli Economisti e della Accademia Italiana di Economia Aziendale;
- ha maturato importanti esperienze manageriali, presiedendo per nove anni la TAV-Treno Alta velocità e partecipando come consigliere ai Consigli di Amministrazione di importanti società operanti nel comparto industriale, nei trasporti, nel comparto bancario-finanziario e nell'ICT, fra cui si segnalano Borsa Italiana, ATM-Azienda Trasporti Milanesi, Winterthur Assicurazioni e BravoSolutions;
- ha ricoperto anche importanti incarichi in ambito pubblico, appartenendo - come membro - al Collegio per il controllo interno del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, dal 1997 al 2001, e a diverse Commissioni e Gruppi di supporto tecnico-scientifico presso altri Ministeri. E' stato anche presente come esperto economico in delegazioni ufficiali in sede GATT (ora WTO), OCSE e G-7, nonché consulente per il servizio studi della Banca d'Italia;

DATO ATTO altresì atto che il Prof. Sergio Beretta:

- è Professore Ordinario di Programmazione e Controllo presso l'Università Bocconi, dove è Direttore del Dipartimento di Accounting e ha in precedenza insegnato presso l'Università di Padova;
- svolge attività di ricerca in materia di sistemi di programmazione e controllo di gestione, sistemi di controllo interno, sistemi di risk management.
- ha maturato significative esperienze di consulenza, nelle medesime aree, presso imprese di medie e grandi dimensioni;
- è Presidente e componente di Organi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01;

RITENUTO di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino al definitivo collaudo dei lavori oggetto di appalto, in ragione della valenza strategica sottesa agli stessi per la definizione delle opere relative alla completa funzionalità del sito espositivo, in virtù della necessità di assicurare e monitorare tutto il residuo arco temporale di prosecuzione dell'appalto stesso, e delle particolari esigenze di tutela della legalità dettate per l'Esposizione Universale Expo Milano 2015;



Il Prefetto di Milano

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 163/2006;
- l'art. 3 quinquies del D.L. n. 135/2009;
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

DECRETA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto che in data 1 dicembre u.s. sono stati adottati due provvedimenti di informazione interdittiva antimafia, nei confronti dell'impresa GI.MA.CO. Costruzioni Srl, affidataria, quale mandataria, del RTI aggiudicatario, da parte della Società Expo 2015 SpA e della Provincia di Milano, rispettivamente, di uno degli appalti afferenti l'opera "essenziale Expo" "Le Vie d'Acqua", in particolare, quello relativo agli "interventi di ristrutturazione e nuova costruzione per la riqualificazione dell'ambito darsena in Milano" (c.d. "Vie d'Acqua Darsena") del valore di € 10.033.500,00, ora € 12.581.274,98, oltre IVA, e dell'opera "connessa" Expo di "interconnessione nord-sud tra la S.S. 11 a Cascina Merlata e l'autostrada A4 "Torino Milano" (c.d. "stralcio Gamma"), di importo pari a € 21.460.894, 63, oltre IVA;



Il Prefetto di Milano

3. di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente dell'ANAC, il quale ha prestato il proprio apporto collaborativo al procedimento in atto, proponendo una propria valutazione ai fini dell'applicazione delle misure previste dal citato art. 32, e, in particolare, proponendo l'applicazione della più grave misura prevista dall'art. 32, comma 1, lettera b) del predetto DL;
4. di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento della Società Expo 2015 SpA, dal Responsabile dei Lavori e dal Direttore dei Lavori¹⁹ del Comune di Milano, meglio precisate in premessa, in ordine alla sussistenza dell'“... *urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici*...”²⁰;
5. di ritenere sussistenti gli elementi previsti dall'art. 32, comma 10 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, e fondata la proposta formulata dal Presidente dell'ANAC, quale mero apporto collaborativo al procedimento in questione, di adozione delle più gravi misure previste dal comma 1, lett. b) del predetto art. 32;
6. di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dal comma 1 e 2, per quanto compatibili ed applicabili, e 10 dell'art. 32 del predetto DL, convertito in Legge n. 114/2014;
7. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa GI.MA.CO. Srl, procedendo alla nomina di un amministratore cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione delle suddette imprese, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto delle c.d. “Vie d'Acqua Darsena”, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, “... *gli amministratori ... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura*...”²¹, e riservandosi di nominare, nel prosieguo delle predette misure, altri amministratori, nel numero

¹⁹ Cfr., nota della Società Expo 2015 SpA n. 802/U/2014 del 4 dicembre 2014, cit.

²⁰ Cfr., art. 32, comma 10 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, cit.

²¹ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.



Il Prefetto di Milano

massimo di due, giusto il disposto del comma 2 del predetto art. 32, DL n. 90/2014, e in rapporto alle necessità che dovessero emergere nel corso della prosecuzione dei lavori;

8. di procedere alla nomina di due amministratori, giusto il disposto del comma 2 dell'art. 32 DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, alla luce della positiva esperienza già maturata nell'ambito del trascorso periodo di applicazione delle medesime misure di straordinaria e temporanea gestione applicate per l'appalto delle c.d. "Architetture di Servizio" e delle c.d. "Vie d'Acqua Sud", che hanno evidenziato, nel corso del commissariamento, la necessità di approfondire, oltre agli aspetti esecutivi e gestionali dell'appalto, anche gli aspetti di natura economico-finanziaria-bilancistica, come meglio precisato in premessa;

9. di nominare il Prof. Umberto Bertelè e il Prof. Sergio Beretta amministratori per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa GI.MA.CO.SrL, limitatamente all'appalto delle c.d. "Vie d'Acqua Darsena", ai sensi dell'art. 32 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

10. di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013²², nelle more dell'approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 8 del suddetto D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013²³ e della definizione delle relative tabelle;

11. di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino al definitivo collaudo dei lavori oggetto di appalto, in ragione della valenza strategica sottesa agli stessi per la definizione delle opere relative alla completa funzionalità del sito espositivo, in virtù della necessità di assicurare e monitorare tutto il residuo arco temporale di prosecuzione dell'appalto stesso, e delle particolari esigenze di tutela della legalità dettate per l'Esposizione Universale Expo Milano 2015;

DISPONE

²² Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.

²³ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.



Il Prefetto di Milano

12. di notificare, nelle forme di legge, e opportunamente omissato nelle parti coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza e di riservatezza, il presente atto all'impresa G.I.M.A.CO. Costruzioni SrL, e alla società Expo 2015 SpA;

13. di comunicare il presente atto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno - Gabinetto e CCASGO, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, all'Avvocatura Generale dello Stato, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e, per quanto di competenza, alla Prefettura di Sondrio, in qualità di Prefettura ove ha sede legale l'impresa G.I.M.A.CO. Costruzioni SrL e, per conoscenza e opportunamente omissato, alle imprese Engeco SrL e Cav. Emilio Giovetti SrL, nella loro qualità di mandanti del RTI aggiudicatario dell'appalto in questione, al Comune di Milano, incaricato delle funzioni di Direzione Lavori dell'appalto in questione, e agli amministratori per la temporanea e straordinaria gestione dell'Impresa Costruzioni Maltauro SpA e Tagliabue SpA per l'appalto delle c.d. "Vie d'Acqua Sud", Prof. Emilio Bartezzaghi e Prof. Giuseppe Airoidi, nominati con proprio precedente provvedimento del 3 novembre c.a.;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lombardia - Sezione di Milano, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;

15. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Milano, opportunamente omissato nelle parti coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza e di riservatezza, e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte dalle predette imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza. (artt. 24 co. 2 L. 241/1990 e 3 DM 415/1994).

IL PREFETTO
[Firma]

ALDG